



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA - 2013 - 0007614 del 28/03/2013

Pratica N.

Ref. Mittente: 10496 del 6 marzo 2013

All' ISPRA

Servizio interdipartimentale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo delle attività
ispettive

Via Brancati 47 - 00144 Roma

FAX 06 50072450

PEC protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

e p.c.

Al prof. Dario Ticali

Presidente della Commissione Istruttoria AIA-
IPPC

c/o ISPRA

Via V. Brancati 48 - 00144 Roma

FAX 06 5007 4281

Ad Assoelettrica Roma

Via Benozzo Gozzoli 24 - 00142 Roma

fax 06 8535631

**OGGETTO: Attuazione dei controlli previsti dall'art. 29-decies del decreto
legislativo 152/2006 per gli impianti di competenza statale. Criteri di
conformità relativi a parametri oggetto di monitoraggio in continuo
per emissioni in atmosfera**

Con riferimento alla nota che si riscontra, tenuto conto delle osservazioni pervenute e di
quanto emerso nel corso della riunione tenutasi in merito il giorno 20 marzo 2013, si ravvisa
l'opportunità di fornire i chiarimenti indicati in allegato.

Si invita ISPRA a voler adeguare conseguentemente la propria nota 9611 del 28 febbraio
2013 indirizzata ai gestori degli impianti.

Si coglie l'occasione per invitare la Commissione, che legge per conoscenza, a fornire
eventuali commenti in merito, nonché a valutare l'opportunità di specificare espressamente in
futuro, nei pareri istruttori o nei piani di monitoraggio, i criteri di conformità da applicare in
relazione ai valori limite indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariangrillo)

All.: c.s

Ufficio Mittente: Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione ambientale
DIRIGENTE: Giuseppe Lo Presti
CAPO SEZIONE: Miroslav Antonio@minambiente.it - 06 57225924
DVA-4RI-AIA-01/2013/0023.DOC

ATTUAZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALL'ART.29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 PER GLI IMPIANTI DI COMPETENZA STATALE. CRITERI DI CONFORMITÀ RELATIVI A PARAMETRI OGGETTO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO PER EMISSIONI IN ATMOSFERA DAI GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Come noto la norma dispone che i valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione integrata ambientale abbiano espressamente un unico vincolo tassativo, determinato a prescindere dagli esiti istruttori: non essere "meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto".

A parte ciò, l'autorità competente ha facoltà, in esito all'istanza e all'istruttoria condotta, di determinare come meglio ritiene valori, modalità applicative e criteri di conformità, dei limiti emissivi, fino a poter di sostituire i valori limite di emissione con prescrizioni inerenti parametri o misure tecniche equivalenti.

Ciò perchè le condizioni di esercizio fissate nelle autorizzazioni integrate ambientali hanno concettualmente una valenza (e una genesi) del tutto distinta dai *valori di emissione massimi autorizzabili* indicati nelle norme di settore (ad esempio negli allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/06) o nelle misure dei piani di tutela regionali. Tali condizioni di esercizio, infatti, sono finalizzate a garantire qualcosa di più oltre la mera compatibilità ambientale dell'impianto: l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e la conseguente riduzione dell'inquinamento (o, più precisamente, la minimizzazione dell'inquinamento specifico).

In coerenza con tale principio, anche il regime sanzionatorio dell'AIA non esclude l'applicabilità dei regimi sanzionatori di settore, ammettendola nel caso in cui le fattispecie da sanzionare siano diverse da quelle previste dalle sanzioni AIA.

Ciò premesso non appare ragionevole assumere che i criteri di conformità accessori fissati per verificare il rispetto dei *valori di emissione massimi autorizzabili* indicati nelle norme siano applicabili ai valori limite di emissione individuati nelle AIA dei grandi impianti di combustione.

In particolare non appare corretto presupporre, per analogia, che se le norme fanno derivare da *valori di emissione massimi autorizzabili* giornalieri obblighi in relazione ai valori medi orari, analogamente l'indicazione in AIA di un valore limite giornaliero comporti automaticamente un obbligo in relazione ai valori medi orari, né tanto meno che dall'indicazione nell'AIA di un valore limite orario possa essere dedotto un diverso obbligo in relazione ai valori medi giornalieri.

Per maggior chiarezza poniamo ad esempio il caso di un impianto di combustione per cui la parte V del D.Lgs. 152/06, con riferimento ad un certo inquinante, fissa un *valore di emissione massimo autorizzabile* di 100 mg/Nm³ in media giornaliera, e l'obbligo accessorio di emissioni medie orarie minori di 125 mg/Nm³.

Per tale impianto l'AIA ben può definire valori limite di emissione con esclusivo riferimento a diversi periodi temporali (mensile, biorario, semiorario,...). All'impianto, in tal caso, si applicheranno distintamente i limiti di emissione dell'AIA (la cui violazione è sanzionata ai sensi della relativa disciplina) e gli obblighi di legge (sanzionati ai sensi della parte V del D.Lgs. 152/06).

Se l'AIA fissa valori limite giornalieri (≤ 100) e orari (≤ 125), tali valori dovranno essere rispettati indipendentemente da quanto dispone la norma di settore.

Se l'AIA fissa esclusivamente un valore limite orario (≤ 125), ad es. di 50 mg/Nm³, il valore limite giornaliero di cui deve essere garantito il rispetto (se è ≤ 100) è il medesimo: 50 mg/Nm³.

Se l'AIA fissa esclusivamente un valore limite giornaliero (≤ 100), ad es. 50 mg/Nm³, il valore limite orario di cui deve essere comunque garantito il rispetto è quello di legge (125 mg/Nm³) (si noti che in tale caso lo sfioramento del limite orario non comporterà sanzioni AIA, ma di settore).

WAP